NOTAI ASSOCIATI
SAGGIO FERRO

Milano, via Manara 1 (39) 02 55 12 345 - Giussano, via Piola 19 (39) 0362 35 43 17

Repertorio n. 8899
Raccolta n. 6277

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venticinque del mese di marzo dell'anno duemilaventisei

**25 marzo 2026**

in Milano, nel mio studio in via Manara n.1,
alle ore 18.

Io sottoscritta **DEBORA FERRO**, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

su richiesta di

**Ballerini Mauro**, nato a Milano il giorno 8 marzo 1965, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"**PAOLO VI - ONLUS Societa' Cooperativa Sociale**"

con sede in Rho, via Armando Diaz n. 40, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita IVA 06119190152, REA MI-1068264, iscritta al RUNTS al n. di rep. 21198, che ho provveduto ad identificare,

procedo

alla redazione del verbale dell'assemblea della suddetta cooperativa, tenuta ai sensi dell'art. 106 d.l. n. 18 del 2020 e successive modifiche, e dò atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza, a norma di statuto, Ballerini Mauro il quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara:

- che l'assemblea e' stata convocata in forma esclusivamente telematica per il giorno 24 marzo 2026 alle ore 8.30 in prima convocazione e per questo giorno alle ore 18.00 in seconda convocazione con avviso in data 14 marzo 2026 inviato a mezzo posta elettronica, ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

"- Modifica della denominazione sociale;
- Adozione nuovo testo di statuto sociale";
- che la prima convocazione è andata deserta;
- che l'assemblea si svolge esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi del citato art. 106 d.l. 18/2020;
- che partecipano in teleconferenza:
- - il Presidente del consiglio di amministrazione nella persona di Ballerini Mauro ed i consiglieri signori Martini Gianmaria, Cattaneo Maurizio, Martini Mattia e Vavassori Stefano, avendo giustificato la propria assenza l'altro consigliere Kirn Giovanni;
- - n. 11 (undici) soci sui complessivi n. 13 (tredici) aventi diritto di voto ai sensi dell'articolo 30 dello statuto sociale, come da elenco soci che si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**";
- che si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti.

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno ed espone agli intervenuti che l'odierna riunione è stata convocata al fine di adottare gli opportuni provvedimenti in seguito alla soppressione dell'Anagrafe delle ON-

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Milano - DP II
il 31/03/2026
N. 30946 Serie 1T
€ 400,00

Iscritto al Registro Imprese
Camera di Commercio
di MILANO MONZA BRIANZA LODI
il 31/03/2026
Prot. N. 181965/2026
€ 0,00

LUS (particolare la modifica della denominazione sociale eliminando l'acronimo ONLUS, oggi presente) e, con l'occasione, procedere ad un aggiornamento dello statuto.

Il Presidente passa quindi la parola al consigliere dott. Cattaneo Maurizio il quale illustra le principali modifiche del testo di statuto che si propone di adottare, sia finalizzate ad un aggiornamento dello stesso, sia in adeguamento a taluni interventi legislativi medio tempore occorsi, sia volte a recepire alcune opportunità che si rendono ammissibili per la società in via interpretativa. Il dott. Cattaneo precisa che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 (cosiddetto Codice del Terzo Settore, di seguito, anche CTS), la società, in quanto cooperativa sociale, è considerata (ai sensi dell'articolo 4 del CTS) Ente del Terzo Settore di diritto e che, in considerazione di quanto esposto dal Presidente si rende opportuno modificare la denominazione della società con conseguente voltura in relazione a taluni beni inscritti in pubblici registri di cui la società è titolare.

Il Presidente si sofferma, in particolare, sulle modalità di nomina e sulla durata in carica del consiglio di amministrazione.

Udita la relazione del presidente, l'assemblea, con dichiarazione espressa di voto favorevole, all'unanimità

**delibera**

1) di modificare la denominazione sociale da "PAOLO VI - ONLUS Societa' Cooperativa Sociale" a "Paolo VI - Società Cooperativa Sociale";

2) di adottare un nuovo testo di statuto sociale, secondo il testo illustrato in assemblea, nel quale sono rimasti invariati lo scopo mutualistico, l'oggetto, il comune della sede, la durata degli esercizi sociali, detto statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera "**B**".

Il Presidente dichiara che la società non è proprietaria di marchi e brevetti, altre opere dell'ingegno in generale e di partecipazioni in altre società, che è titolare:

**i) in proprietà superficiaria** del seguente bene immobile posto nel Comune di **Rho**, censito nel Catasto Fabbricato del predetto Comune come segue:

- foglio **8 (otto)**, mappale **439 (quattrocentotrentanove)**, subalterno **701 (settecentouno)**, via Pontida snc, piani S1-T-1, categoria B/5, classe 2, mq. 1262, rendita catastale Euro 651,77 (seicentocinquantuno virgola settantasette);

**ii**) - in piena proprietà di automezzo FIAT PANDA, targato EJ066PF, telaio ZFA16900001961059.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore 18,35.

Io notaio vengo dispensato dalla lettura degli allegati**.**

Richiesto ho ricevuto il presente atto, in parte scritto da persona di mia fiducia e in parte da me notaio, e, previa lettura da me datane, viene dal solo notaio sottoscritto alle ore 18,40.

Consta di due fogli per cinque pagine fin qui.

F.to Debora Ferro notaio

| Soci al 18/4/2025 CDA | NATA/O A | IL | TIPO | |
|---|---|---|---|---|
| Ballerini Mauro | MILANO (MI) | 08/03/1965 | Volontario - Presidente CDA | x |
| Bruno Donato | RHO (MI) | 12/11/1971 | Lavoratore | x |
| Donà Paolo | MILANO (MI) | 30/07/1963 | Lavoratore | x |
| Grisanti Sonia | MILANO (MI) | 24/11/1964 | Lavoratrice | x |
| Kirn Giovanni | MILANO (MI) | 12/05/1972 | Volontario - CDA | |
| Martini Gianmaria | MILANO (MI) | 22/05/1960 | Volontario - CDA | x |
| Martini Mattia | MILANO (MI) | 14/02/1981 | Fruitore (anche nel CDA) | x |
| Merello Federico | MILANO (MI) | 28/10/1976 | Fruitore | |
| Mugerli Franco | RHO (MI) | 27/05/1950 | Volontario - ex presidente | x |
| Pezzotti Cristina | MILANO (MI) | 20/12/1974 | Lavoratrice | x |
| Vanzulli Daniele | MILANO (MI) | 14/07/1983 | Lavoratore | x |
| Varasi Monica | MILANO (MI) | 21/11/1963 | Lavoratrice | x |
| Vavassori Stefano | RHO (MI) | 18/06/1971 | Volontario - CDA | x |



ALLEGATO A DEL N. 8899/6277
DI REPERTORIO

Allegato B al n. 8899/6277 di rep.

# STATUTO

## TITOLO I

## DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

### Art.1 (Denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, con sede nel Comune di Rho, la Società Cooperativa Sociale denominata

**"Paolo VI - Società Cooperativa Sociale"**.

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 117/2017 la società in quanto cooperativa sociale, è qualificato quale ente del terzo settore.

La cooperativa potrà istituire, ai sensi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

### Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Qualora la durata venisse prorogata, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

## TITOLO II

## SCOPO MUTUALISTICO E OGGETTO SOCIALE

### Art. 3) (Scopo mutualistico)

La cooperativa, secondo i principi della mutualità e senza fini di lucro né speculazione privata, ispirandosi ai principi e alla tradizione della dottrina

sociale cattolica, si propone di perseguire, in modo organizzato l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi di cui all'art. 1 c. 1 lett. a) l. 381/91, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di soci e di terzi.

**Art.4) (Oggetto sociale)**

La cooperativa potrà attuare gli scopi sociali mediante:

- l'organizzazione e la gestione di strutture sociali, educative e scolastiche;
- la gestione in forma diretta, per conto di terzi o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di servizi per minori, adolescenti e giovani;
- lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di prevenzione del disagio giovanile, socio-educativi, scolastici, parascolastici, sportivi, culturali, ricreativi, di collegamento della realtà giovanile con il mondo del lavoro, di aiuto allo studio e di prevenzione della dispersione scolastica, di assistenza ai portatori di handicap, di accoglienza anche in strutture proprie o di terzi a qualsiasi titolo possedute e di solidarietà verso le persone svantaggiate;
- la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali di sensibilizzazione della comunità e di sostegno della responsabilità educative della famiglia.

La cooperativa potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

La cooperativa potrà in particolare accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti normative locali, regionali, nazionali o comunitarie.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e

comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie od utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, nei limiti ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

## TITOLO III

## SOCI

### Art. 5) (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche in pieno possesso dei diritti civili, di buona condotta morale e civile che condividano lo scopo sociale e le persone giuridiche, riconosciute e non riconosciute, i cui statuti o attività non siano incompatibili con le finalità della cooperativa.

Le persone fisiche che intendono prestare la propria attività gratuitamente a favore della cooperativa possono diventare soci volontari.

I soci volontari sono iscritti nella apposita sezione del Libro Soci e non possono superare la metà del numero complessivo dei soci.

### Art. 6) (Soci in formazione)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell’art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso

superare un terzo del numero totale dei soci.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o alla loro formazione, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione, nei limiti di cui all'art. 2527 c.c.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

a) l'impossibilità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale

categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del periodo di cui al comma 4 del presente articolo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

**Art. 7 (Domanda di ammissione)**

La domanda di ammissione a socio va presentata al Consiglio di Amministrazione; in essa vanno precisati:

a) nome, cognome, comune e data di nascita, e domicilio;

b) attività professionale;

c) ammontare delle quote che si intende sottoscrivere.

Il nuovo socio deve versare le quote dovute entro un mese dalla comunicazione di accettazione della domanda, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione. Non adempiendo a tale obbligo la domanda si intende decaduta.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo art. 5*,* delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda

secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

**Art. 8 (Doveri del socio)**

Con l'ammissione alla società il socio assume il preciso impegno:

a) di osservare lo statuto, i regolamenti interni ed ogni altra delibera assunta dagli organi sociali;

b) di versare con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo le somme relative alle quote di capitale sottoscritto; alla eventuale tassa di ammissione, all'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo.

**Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione o scioglimento o liquidazione se il socio è persona giuridica.

**Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Il recesso deve essere comunicato con raccomandata alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Assemblea.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

**Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempie la propria prestazione mutualistica con diligenza;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

g) che sia sottoposto ad una delle procedure di cui al D. Lgs. 14/2019 (codice della crisi di impresa o dell'insolvenza), interdetto, inabilitato o che sia stato condannato ad una pena che comporti la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

h) che non partecipi alla vita della cooperativa risultando assente senza motivo a tre assemblee consecutive.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'Assemblea, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

**Art. 12 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi e gli eredi dei soci deceduti hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 6, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art.2545 sexies c.c., l'Organo Amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni, ai sensi dell'art.2535, u.c., c.c. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

**Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove ciò non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), saranno tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove

determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

**Art.14 (Trasferimento delle quote dei soci cooperatori)**

Le quote dei soci cooperatori sono intrasferibili per atto tra vivi, conseguentemente il socio può recedere ai sensi di legge e del presente statuto.

**Art.15 (Acquisto di quote proprie)**

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della Cooperativa nel rispetto dei limiti e condizioni di cui all'articolo 2529 c.c.

## TITOLO IV

## SOCI SOVVENTORI

**Art. 16 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge

31 gennaio 1992, n. 59.

**Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad una.

**Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

**Art. 19 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può

essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

**Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci sovventori qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

## TITOLO V

## PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

### Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori che, per i soci iscritti successivamente alla delibera del 10 dicembre 2004 sono rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna, mentre per i soci iscritti prima della delibera del 10 dicembre 2004 sono rappresentati da quote del valore di Euro 13,00 (tredici virgola zero zero) ciascuna. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

**Art. 22 (Requisiti di mutualità prevalente)**

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Art. 23 (Bilancio di esercizio e destinazione degli utili)**

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) agosto al 31 (trentuno) luglio dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in conformità alla legge.

L'organo amministrativo documenta in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art.2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

I soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

**Art. 24 (Ristorni)**

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività sociale.

La decisione dei soci di approvazione del bilancio provvede alla destinazione

del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

## TITOLO VI

## ORGANI SOCIALI

### Art. 25 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) l'organo di controllo, se nominato.

### Art. 26 (Modalità di assunzione delle decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

### Art. 27 (Competenze dell'assemblea)

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

b) la deliberazione sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori con determinazione degli importi e dei caratteri di cui al precedente art. 19;

c) la nomina delle cariche sociali;

d) la determinazione dei compensi degli amministratori e dell'organo di controllo, se nominato;

e) l'approvazione dei regolamenti attuativi del presente statuto;

f) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo;

g) la deliberazione avente ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

h) la deliberazione sullo scioglimento anticipato della cooperativa;

i) la deliberazione sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

l) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

m) la deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

**Art.28 (Convocazione)**

L'assemblea è convocata mediante tramite lettera raccomandata a.r. o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi a tutti i soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (nella sede o altrove purché in Italia) della adunanza stessa e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda

convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti. In tal caso, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, all'organo di controllo, se nominato, non presenti.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione

e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il rappresentante comune nominato dall'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 6 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ha diritto di assistere all'assemblea generale della cooperativa senza diritto di voto, con potere di impugnare le deliberazioni.

**Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

**Art. 30 (Diritto di voto e rappresentanza in assemblea).**

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua

partecipazione.

Ai soci persone giuridiche sono attribuiti cinque voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o dipendente.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di cinque deleghe.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

**Art. 31 (Presidenza dell'assemblea).**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

**Art. 32 (Amministrazione)**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) membri, determinato di volta in volta al momento della nomina.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e, se ritenuto opportuno, un Vice presidente.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

**Articolo 33 (Consiglio di amministrazione)**

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali via sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo (anche diverso dalla sede sociale purché in Italia) e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la tratta-zione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In

caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e, più segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, C.C. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dall’organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme

con quelli in carica all'atto della loro nomina.

**Articolo 34 (Rappresentanza legale).**

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, se nominato e se espressamente allo stesso attribuiti nella delibera del Consiglio di Amministrazione di attribuzione poteri al Presidente.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

**Art. 35 (Compensi agli Amministratori)**

All'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in esecuzione dell'incarico, anche il compenso annuo ordinario eventualmente deliberato dall'assemblea.

L'assemblea può inoltre stabilire un'indennità di fine mandato a favore degli amministratori, in misura non eccedente il 10% (dieci per cento) del compenso

annuo ordinario. Tale indennità supplementare può essere garantita attraverso copertura assicurativa e sarà erogata alla cessazione dell'incarico.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato, determinare il compenso dovuto ai singoli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.

**Art. 36 (Organo di controllo)**

La cooperativa può nominare un organo di controllo (costituito da un collegio sindacale o da un sindaco unico) e/o un revisore, aventi i requisiti di legge.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni demandategli dalla legge e in particolare quelle previste dall'art. 2403 c.c.; è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I membri del collegio sindacale sono rieleggibili, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Qualora, in alternativa al collegio sindacale od al revisore, l'assemblea nomini quale organo di controllo un sindaco unico, allo stesso si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal presente statuto in materia di collegio sindacale e le vigenti norme di legge, con specifico riferimento all'art. 2477 c.c..

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione (nominati e funzionanti ai sensi di legge), il collegio sindacale, costituito ai sensi di legge (o il sindaco unico, nominato ai sensi di legge) esercita anche la revisione legale dei conti.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata nonché le norme di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

## TITOLO VII

## SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

### Art. 37 (Scioglimento anticipato)

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri ai sensi di legge.

### Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

## TITOLO VIII

## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

**Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**Art. 40 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e, in particolare, la Legge 381/91.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art.2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'Assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto.

I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

F.to Debora Ferro notaio

Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonchè ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.
Milano, lì 13 aprile 2026

Firmato digitalmente da DEBORA FERRO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI MILANO:80052030154